

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Licia Grassucci, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Signor Claudio Cresta **Segretario** e la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Paola Anzellotti si è riunito il 28 settembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MERLINI, DELL'AMICO LUCA, PARRETTI GIORGIO, DE FANTI ROBERTO, PRETE GIOVANNI, TATEO GIOVANNI, DAMIANI GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nel registro della FIGC), POTENZA FRANCESCO (all'epoca dei fatti calciatore svincolato), ANTONELLI STEFANO (all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse dell'Ascoli Calcio 1898 Spa), BENIGNI ROBERTO (all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), COLLINA MASSIMO, BENIGNI SILVIA (all'epoca dei fatti consulenti amministrativi dotati di poteri di rappresentanza della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), MASINI SIMONE (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Lucchese Libertas), GAZZOLA MARCELLO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa), FALCONIERI VITO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Crotone Srl), TAIBI MASSIMO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Torino FC Spa) - (nota n. 1211/622 pf13-14AM/SP/ma del 26.07.2016).

Il deferimento

Con atto del 26/7/2016 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) Sig. Merlini Paolo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;
- 2) Sig. Dell'Amico Luca, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;
- 3) Sig. Potenza Francesco, all'epoca dei fatti calciatore svincolato;
- 4) Sig. Antonelli Stefano, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS nel testo vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 5, CGS);
- 5) Sig. Parretti Giorgio, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;

- 6) Sig. Benigni Roberto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa;
 - 7) Sig. De Fanti Roberto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;
 - 8) Sig. Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa;
 - 9) Sig. Masini Simone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la AS Lucchese Libertas;
 - 10) Sig. Prete Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;
 - 11) Sig. Gazzola Marcello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Calcio Catania Spa;
 - 12) Sig. Tateo Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;
 - 13) Sig. Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Crotone Srl;
 - 14) Sig.ra Benigni Silvia, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa;
 - 15) Sig. Damiani Giuseppe, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;
 - 16) Sig. Taibi Massimo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Torino FC Spa;
- per rispondere:

1. - Sig. Merlini Paolo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Francesco Potenza nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dell'1.7.2009, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata;

2. - Sig. Dell'Amico Luca, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del Sig. Francesco Potenza, in virtù di mandato conferitogli dall'atleta, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dell'1.7.2009, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata

Società, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata per il tramite dell'agente di calciatori Sig. Merlini Paolo;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento agenti in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 1.7.2009 tra la Ascoli Calcio 1898 Spa ed il calciatore Sig. Francesco Potenza, dal quale aveva ricevuto mandato;

3. - Sig. Potenza Francesco, all'epoca dei fatti calciatore svincolato:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Signori Merlini Paolo e Dell'Amico Luca, in forza di formale mandato rilasciato al primo ed in assenza di formale incarico del secondo, mentre gli stessi assistevano di fatto anche la Ascoli Calcio 1898 Spa, in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società dell'1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 13, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Luca Dell'Amico, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società Ascoli Calcio 1898 Spa in data 1.7.2009;

4. - Sig. Antonelli Stefano, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS nel testo vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 5, CGS):

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sigg.ri Merlini Paolo e Dell'Amico Luca, in assenza di mandato formalmente conferito, mentre gli stessi rappresentavano anche il Sig. Francesco Potenza, in forza di formale mandato rilasciato al primo ed in assenza di formale incarico del secondo, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dell'1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

5. - Sig. Parretti Giorgio, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del Sig. Luca Belinghieri, in virtù di mandato conferitogli dall'atleta, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa del 19.3.2009, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata in favore della stessa ed anche per l'attività prestata in favore del calciatore con bonifici dei 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012;

6. - Sig. Benigni Roberto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Parretti Giorgio, in assenza di mandato formalmente conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Luca Belinghieri, in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa del 19.3.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il compenso per l'attività prestata in favore della Società, nonché anche per quella svolta in favore del calciatore, con bonifici dei 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori del Sig. De Fanti Roberto senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra la Ascoli Calcio 1898 Spa ed il calciatore Sig. Mattila Sakari Mikael del 9.7.2009;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Marcello Gazzola, anch'esso in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla

Ascoli Calcio 1898 Spa il compenso per l'attività prestata in favore della Società con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Giovanni Prete, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il Sig. Vito Falconieri del 26.6.2009, mentre l'Agente Tateo Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito del medesimo contratto in favore dell'appena citato calciatore, in virtù di formale mandato rilasciatogli, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport Srl; tale ultima Società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giuseppe Damiani, in virtù di mandato formalmente conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Massimo Taibi, in assenza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dell'11.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il compenso per l'attività prestata in favore della Società con bonifici dei 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012;

7. - Sig. De Fanti Roberto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in favore della Ascoli Calcio 1898 Spa senza formale mandato nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale Società ed il calciatore Sig. Mattila Sakari Mikael del 9.7.2009;

8. - Sig. Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Roggi Moreno, in forza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Simone Masini in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto

tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa del 25.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Moreno Roggi, agente di calciatori al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Simone Masini in data 25.7.2010;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Marcello Gazzola, anch'esso in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa del 23.10.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il compenso per l'attività prestata in favore della Società con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Goulis Angelos, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva anche il Sig. Jan Hable, in virtù di formale mandato conferitogli, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa del 29.1.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

9. - Sig. Masini Simone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la AS Lucchese Libertas:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Roggi Moreno, senza il conferimento di formale mandato, mentre lo stesso assisteva la Ascoli Calcio 1898 Spa, in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 25.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

10. - Sig. Prete Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del Sig. Marcello Gazzola, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dei 26.6.2009 e 23.10.2010, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, ugualmente senza il conferimento di formale mandato, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata in favore della stessa con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera di agente, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore della Ascoli Calcio 1898 Spa nell'ambito dei contratti tra tale Società ed il Sig. Vito Falconieri dei 26.6.2009 e 31.8.2012, mentre l'Agente Tateo Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti in favore dell'appena citato calciatore, in forza di formali mandati conferitigli, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport Srl; tale ultima Società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

11. - Sig. Gazzola Marcello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Calcio Catania Spa:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Ascoli 1898 Spa, anch'essa in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra i citati calciatore e Società dei 26.6.2009 e 23.10.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il compenso per l'attività prestata in favore della Società con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

12. - Sig. Tateo Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera di agente, in forza di formali mandati conferitigli, in favore del Sig. Vito Falconieri nell'ambito dei contratti tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dei 26.6.2009 e 31.8.2012, mentre l'Agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore dell'appena citata Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport Srl; tale ultima Società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

13. - Sig. Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Crotona Srl:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Giovanni Tateo, in forza di formali mandati conferitigli, nell'ambito dei contratti stipulati con la Ascoli Calcio 1898 Spa dei 26.6.2009 e 31.8.2012, mentre l'Agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore dell'appena citata Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport Srl; tale ultima Società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

14. - Sig.ra Benigni Silvia, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto disposto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalsa dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Giovanni Prete, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il Sig. Vito Falconieri del 31.8.2012, mentre l'Agente Tateo Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito del medesimo contratto in favore dell'appena citato calciatore, in virtù di formale mandato rilasciatogli, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport Srl; tale ultima Società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

15. - Sig. Damiani Giuseppe, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Taibi Massimo nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dell'11.7.2007, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, in virtù di mandato ritualmente conferito, e ricevendo da quest'ultima il compenso per l'attività prestata con bonifici dei 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012;

16. - Sig. Taibi Massimo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Torino FC Spa:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giuseppe Damiani, senza il conferimento di formale mandato, mentre lo stesso assisteva la Ascoli Calcio 1898 Spa, in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società dell'11.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l'agente, poi, riceveva il compenso per la propria opera con bonifici dei 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati hanno fatto pervenire memoria difensiva i Sigg. Benigni Silvia, Taibi Massimo, Prete Giovanni, Parretti Giorgio, Gazzola Marcello, Potenza Francesco.

Il patteggiamento

In data odierna, prima dello svolgimento dell'udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i seguenti deferiti: Dell'Amico Luca, Masini Simone, Prete Giovanni, Tateo Giovanni, Taibi Massimo, Damiani Giuseppe.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Dell'Amico Luca, Masini Simone, Prete Giovanni, Tateo Giovanni, Taibi Massimo, Damiani Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Dell'Amico Luca, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Masini Simone, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); pena base per il Sig. Prete Giovanni, sanzione della inibizione per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni

30 (trenta); pena base per il Sig. Tateo Giovanni, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Taibi Massimo, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00); pena base per il Sig. Damiani Giuseppe, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il dibattimento

A questo punto, sono state discusse le posizioni degli altri deferiti che hanno ritenuto di non patteggiare.

La Procura Federale ha concluso per l'integrale accoglimento del deferimento e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Sig. Merlini Paolo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC: mesi 1 (uno) di inibizione;
- Sig. Potenza Francesco, all'epoca dei fatti calciatore svincolato: ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

- Sig. Antonelli Stefano, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS nel testo vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 5, CGS): mesi 1 (uno) di inibizione;
 - Sig. Parretti Giorgio, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC: mesi 1 (uno) di inibizione;
 - Sig. Benigni Roberto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa: mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) di inibizione;
 - Sig. De Fanti Roberto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC: mesi 1 (uno) di inibizione;
 - Sig. Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa: mesi 2 (due) di inibizione;
 - Sig. Gazzola Marcello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Calcio Catania Spa: ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);
 - Sig. Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Crotone Srl: ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);
 - Sig.ra Benigni Silvia, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa: mesi 1 (uno) di inibizione;
- Le difese degli incolpati, invece, hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in ordine ai deferimenti dei Signori: Merlini Paolo, Antonelli Stefano, Potenza Francesco relativamente al contratto stipulato il 1° luglio 2009 con quest'ultimo (deferimento, punti n. 1, 3, 4); Parretti Giorgio e Benigni Roberto relativamente al contratto stipulato il 19 marzo 2009 con il calciatore Luca Belingheri (deferimento, punti n. 5, 6); De Fanti Roberto e Benigni Roberto relativamente al contratto stipulato il 9 luglio 2009 con il calciatore Sig. Mattila Sakari Mikael (deferimento, punti n. 6, 7); Benigni Roberto e Gazzola Marcello relativamente al contratto di prestazione calcistica stipulato con quest'ultimo il 26 giugno 2009 (deferimento, punti n. 6, 11); Benigni Roberto, Falconieri Vito relativamente al contratto stipulato con quest'ultimo il 26 giugno 2009 (deferimento, punti n. 6, 13); Collina Massimo, relativamente al contratto stipulato il 29.1.2010 con il calciatore Jan Hable, (deferimento, punto n. 8); Benigni Roberto relativamente al contratto stipulato l'11 luglio 2009 con il calciatore Massimo Taibi (deferimento, punto n. 6); rilevato che gli illeciti disciplinari oggetto di contestazione si sono perfezionati con la stipulazione dei contratti di prestazione sportiva tra i calciatori e la Ascoli Calcio 1898 Spa intervenuta nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, tenuto conto del decorso sia del quadriennio, sia degli ulteriori due anni per effetto dell'interruzione conseguente all'apertura dell'inchiesta da parte della Procura Federale, ritiene intervenuta la prescrizione ai sensi dell'art. 25, comma 2, CGS. Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa, è stato deferito relativamente al contratto di

prestazione sportiva stipulato il 25 luglio 2010 con il calciatore Simone Masini (deferimento, punto n. 8, lett. a).

Risulta agli atti del giudizio che il Sig. Massimo Collina ha conferito al Sig. Moreno Roggi, agente, formale mandato per la stipulazione nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa del contratto con il calciatore Sig. Simone Masini, poi sottoscritto il 25 luglio 2010.

Senonché, dalle dichiarazioni rese dal Sig. Stefano Antonelli, all'epoca dei fatti svolgente attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa (confermate dai Sigg. Pierluigi Di Santo e Giovanni Paolo De Matteis), è emerso che il medesimo agente Roggi nell'ambito delle trattative finalizzate al contratto in questione ha curato gli interessi del calciatore, ingenerando così una situazione di conflitto d'interessi.

Ne consegue che delle violazioni disciplinari di cui al capo di imputazione dell'atto di deferimento contraddistinto dalla lettera a) si sia perpetrata quella ascritta al deferito ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, commi 1 ed 8, Regolamento Agenti vigente *ratione temporis* essendo munita, come detto, di riscontro probatorio.

Avuto riguardo alle ulteriori violazioni disciplinari ascritte al deferito (violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva - art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015), il Tribunale ritiene che le stesse non sussistano.

Invero, le richiamate disposizioni regolamentari nel disciplinare i "Diritti e obblighi" (art. 19) e i "Divieti e conflitti di interessi" (art. 20, commi 2 e 9) operano espresso riferimento all'attività posta in essere dall'agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo ad altri soggetti ai fini del preventivo accertamento del fatto che lo stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell'interesse dell'altra parte contrattuale. In conclusione, le responsabilità disciplinari di cui trattasi non sono attribuibili in capo al Sig. Massimo Collina non avendo avuto il medesimo il ruolo di agente.

Quanto alla contestata violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Moreno Roggi, agente di calciatori al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Simone Masini in data 25.7.2010, l'omissione è imputabile al Sig. Collina, atteso che il contratto in esame, acquisito agli atti del presente procedimento, è carente di tale indicazione ed è stato sottoscritto per l'Ascoli Calcio 1898 Spa proprio dal Sig. Collina il quale, perciò, aveva il dovere di rilevare tale mancanza.

Per quanto concerne il contratto stipulato tra l'Ascoli Calcio 1898 Spa e il calciatore Gazzola il 23.10.2010, al Sig. Collina viene contestata la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1

ed 8; 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giovanni Prete, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Marcello Gazzola, anch'esso in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa del 23.10.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi.

Questo Tribunale ritiene il Sig. Collina responsabile del contestato illecito disciplinare di cui al citato art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti), in relazione a quanto previsto dal citato art. 16, commi 1 ed 8, poiché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal Sig. Antonelli (confermate in parte dalle quelle rese dal Sig. Giovanni Paolo De Matteis), nonché dai documentali acquisiti al presente procedimento sono emersi elementi sufficienti per dimostrare che per la sottoscrizione del contratto in esame la Società marchigiana si è avvalsa, benché in assenza di formale mandato, dell'agente Preti il quale di fatto ha assistito anche il calciatore contraente, ingenerando così una situazione di conflitto d'interessi.

Quanto, invece, alla contestata violazione dell'art. 1, comma 1, CGS allora vigente, in relazione ai citati artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, Reg. Agenti, tali norme operano espresso riferimento all'attività posta in essere dall'agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo ad altri soggetti ai fini del preventivo accertamento del fatto che l'agente stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell'interesse dell'altra parte contrattuale. In conclusione, le responsabilità disciplinari di cui trattasi non sono attribuibili in capo al Sig. Massimo Collina non avendo svolto il medesimo il ruolo di agente nella presente fattispecie.

Gazzola Marcello è incolpato di essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giovanni Prete, in assenza di formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche l'Ascoli 1898 Spa, sempre in assenza di mandato formalmente conferito, in occasione della stipula del contratto tra il medesimo calciatore e Società intervenuta in data 23.10.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi. Tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di audizione dal Sig. Antonelli e dal Sig. Giovanni Paolo De Matteis è emerso che il calciatore Gazzola si è avvalso dell'intervento del Sig. Giovanni Prete ai fini della stipula del contratto *de quo* concorrendo a porre in essere la situazione di conflitto d'interessi di cui all'art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti Calciatori.

Falconieri Vito è stato deferito per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Giovanni Tateo, in forza di formale mandato conferitogli, nell'ambito del contratto stipulato con la Ascoli Calcio 1898 Spa in data 31.8.2012, mentre l'Agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dello stesso contratto, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore della citata Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport Srl

Dagli atti acquisiti e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei Sigg. Prete e Tateo è emerso che i due agenti Tateo e Prete sono soci della Soccer Sport Srl, Società operante nel settore calcistico-servizi procuratori sportivi, che entrambi hanno assistito

quali agenti le parti ai fini della stipula del contratto di cui trattasi e che per la loro attività l'Ascoli Calcio 1898 Spa ha eseguito dei pagamenti in favore della Soccer Sport Srl Ne discende che con il suo comportamento, il Sig. Falconieri ha contribuito a realizzare la situazione di conflitto d'interessi sanzionata dall'art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti Calciatori all'epoca vigente.

Quanto, invece, alla contestata responsabilità disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS all'epoca vigente, in relazione ai menzionati artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, Reg. Agenti di Calciatori in vigore *ratione temporis*, questo Collegio ritiene la stessa non sussistente atteso che trattasi di responsabilità configurabile soltanto in capo agli agenti e non anche in capo ad altri soggetti operanti nell'ambito dell'ordinamento federale onde, il Sig. Falconieri, calciatore, non può rispondere sotto il profilo disciplinare della violazione delle norme in esame;

Benigni Silvia è chiamata a rispondere del conflitto di interessi che si è venuto a realizzare per essersi avvalsa dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Giovanni Prete, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il calciatore Vito Falconieri in data 31.8.2012, mentre l'agente Giovanni Tateo, socio di Giovanni Prete, prestava attività di assistenza nell'ambito dello stesso contratto in favore dell'appena citato atleta, in virtù di formale mandato rilasciatogli.

Le risultanze probatorie (dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei Sigg. Prete e Tateo e documenti acquisiti) depongono nel senso che i due agenti sono soci della Soccer Sport Srl, che entrambi hanno assistito nella loro qualità di agenti le parti ai fini della stipula del contratto di cui trattasi e che per la loro attività l'Ascoli Calcio 1898 Spa ha eseguito dei pagamenti in favore della Soccer Sport Srl

Alla luce di quanto sopra, questo Collegio ritiene la Sig.ra Silvia Benigni responsabile della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti), in relazione a quanto disposto dal citato art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti Calciatori per essersi avvalsa di un agente di calciatori, socio di altro agente, pure presente nelle trattative in esame, dando luogo ad un conflitto d'interessi.

Quanto, invece, alla contestata violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, non si ritiene attribuibile alcuna responsabilità alla Signora Benigni atteso che le norme in questione prescrivono obblighi e divieti specificamente agli agenti di calciatori onde solo costoro possono rispondere della loro violazione e non anche soggetti che hanno ruoli e qualifiche diverse nell'ordinamento federale come la Sig. Benigni, a quei tempi consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Dell'Amico Luca, sanzione della inibizione giorni 20 (venti);
- per il Sig. Masini Simone, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

- per il Sig. Prete Giovanni, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta);
- per il Sig. Tateo Giovanni, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti);
- per il Sig. Taibi Massimo, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00);
- per il Sig. Damiani Giuseppe, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti).

Visti gli artt. 25 e 26 Regolamento Agenti dei Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015 in combinato disposto con gli artt. 16 e 19 CGS, infligge le seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione nei confronti del Sig. Massimo Collina;
- ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti del Sig. Marcello Gazzola;
- ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti del Sig. Vito Falconieri;
- mesi 1 (uno) di inibizione nei confronti della Sig.ra Silvia Benigni.

Dichiara non sussistenti le responsabilità dei Sigg. Massimo Collina, Marcello Gazzola, Vito Falconieri, Silvia Benigni con riferimento alla contestata violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva - art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015.

Dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei Sigg. Paolo Merlini, Francesco Potenza, Stefano Antonelli, Giorgio Parretti, Roberto Benigni, Roberto De Fanti.

(38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOCERINO ANTONIO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Città di Palermo, AC Milan Spa e Torino FC Spa), LEONARDI PIETRO (all'epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società Parma FC Spa), CARPEGGIANI BRUNO, CARAVELLO DANILO, RISPOLI VINCENZO, BIA GIOVANNI, NARCISI VALERIANO (all'epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nel registro della FIGC), STRASSER RODNEY (all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società AC Milan Spa, Genoa C&F Spa, US Lecce Spa, Parma FC Spa, Reggina Calcio Spa e AS Livorno Srl), CIPOLLINI RENATO (all'epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società US Lecce Spa), MESBAH DJAMEL EDDINE (all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Lecce Spa, AC Milan Spa, Parma FC Spa, AS Livorno Srl e UC Sampdoria Spa), PIGLIACELLI MIRKO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società Parma FC Spa, US Sassuolo Calcio Srl e Delfino Pescara 1936 Srl), ENOW SOLOMON (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), GIALLOMBARDO ANDREA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SCARFAGNA TIZIANO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società SS Lazio Spa e Parma FC Spa), Società US Lecce Spa - (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016).

Il deferimento

Con provvedimento Prot 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma in data 28 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1. Sig. Nocerino Antonio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la US Città di Palermo Spa, la AC Milan Spa e la Torino FC Spa;
2. Sig. Leonardi Pietro, all'epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Parma FC Spa;
3. Sig. Carpeggiani Bruno, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;
4. Sig. Strasser Rodney, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la AC Milan Spa, la Genoa Cricket & Football Club Spa, la US Lecce Spa, la Parma FC Spa, la Reggina Calcio Spa e la AS Livorno Calcio Srl;
5. Sig. Cipollini Renato, all'epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della US Lecce Spa;
6. Sig. Mesbah Djamel Eddine, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la US Lecce Spa, la AC Milan Spa, la Parma FC Spa, la AS Livorno Calcio Srl e la UC Sampdoria Spa;
7. Sig. Caravello Danilo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;
8. Sig. Pigliacelli Mirko, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la Parma FC Spa, la US Sassuolo Calcio Srl e la Delfino Pescara 1936 Srl;
9. Sig. Rispoli Vincenzo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;
10. Sig. Enow Solomon, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Parma FC Spa;
11. Sig. Giallombardo Andrea, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Ascoli Calcio 1898 Spa;
12. Sig. Bia Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;
13. Sig. Scarfagna Tiziano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la S.S. Lazio Spa e la Parma FC Spa;
14. Sig. Narcisi Valeriano, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.;

15. la Società US Lecce Spa,
per rispondere:

1. - Sig. Nocerino Antonio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la US Città di Palermo Spa, la AC Milan Spa e la Torino FC Spa:
- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la AC Milan Spa, in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 31.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre l'Avv. Marco Sommella, che era collaboratore del Sig. Moggi "nella gestione professionale dei calciatori" secondo quanto riferito dallo stesso Sig. Nocerino, prestava la propria attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del medesimo Regolamento Agenti di Calciatori in favore della Torino FC Spa in virtù di formale incarico conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 4.7.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la Parma FC Spa, in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 15.1.2015, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

2. - Sig. Leonardi Pietro, all'epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Parma FC Spa:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 17.7.2010 tra la Società dallo stesso rappresentata ed il calciatore Sig. Gabriel Alejandro Paletta;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Martin Ariel Guastadisegno, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di anche il Sig. Gabriel Alejandro Paletta, in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma FC Spa del 23.8.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Bruno Carpeggiani, in forza di formale

mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto di anche il Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma FC Spa del 14.9.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Bruno Carpeggiani, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto di anche il Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma FC Spa del 14.3.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Bruno Carpeggiani, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto di anche il Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma FC Spa del 12.5.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Rodney Strasser, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma FC Spa del 25.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Lucci, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il Sig. Alessandro Lelli, che del Sig. Lucci era "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. Djamel Eddine Mesbah, prestavano la propria attività di agente in favore di tale calciatore, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra la Parma FC Spa e l'appena citato atleta del 24.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e

9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di anche il Sig. Mirko Pigiacci, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma FC Spa del 12.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Luca Pasqualin, agente di calciatori al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Sebastian Giovinco in data 5.8.2010;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giovanni Bia, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore del Sig. Tiziano Scarfagna, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa dell'8.8.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Valeriano Narcisi, agente di calciatori al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Vincenzo Ricchella in data 26.8.2013;

3. - Sig. Carpeggiani Bruno, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 14.9.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 12.9.2012 al 30.9.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del

regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 14.3.2013, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dall'8.3.2013 al 30.3.2013;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 12.5.2014, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 9.5.2014 al 15.6.2014;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la UC Sampdoria Spa del 27.8.2014, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 25.8.2014 al 2.9.2014;

4. - Sig. Strasser Rodney, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la AC Milan Spa, la Genoa Cricket & Football Club Spa, la US Lecce Spa, la Parma FC Spa, la Reggina Calcio Spa e la AS Livorno Calcio Srl:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 19.7.2010 con la Società AC Milan Spa;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il Sig. Luca Pasqualin prestava la propria attività di agente in favore della AC Milan Spa, in virtù di formale mandato conferito, nell'ambito della

stipulazione del contratto con tale Società del 19.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Andrea D'Amico ed il Sig. Luca Pasqualin, infatti, sono entrambi soci della P.D.P. Srl, Società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 19.7.2010 con la Società Genoa Cricket & Football Club Spa;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il Sig. Luca Pasqualin prestava la propria attività di agente in favore della US Lecce Spa, in virtù di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 19.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Andrea D'Amico ed il Sig. Luca Pasqualin, infatti, sono entrambi soci della P.D.P. Srl, Società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva anche la Parma FC Spa, in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 25.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva anche la Genoa Cricket & Football Spa, in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 26.7.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento

Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 21.8.2013 con la Società Reggina Calcio Spa;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3.1, del regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Federico Pastorello senza conferire allo stesso formale mandato depositato presso la Commissione procuratori Sportivi della F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto del 2.7.2015 con la Società Livorno Calcio Srl;

5. - Sig. Cipollini Renato, all'epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della US Lecce Spa:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Luca Pasqualin, in forza di formale mandato conferito, mentre il Sig. Andrea D'Amico prestava la propria attività di agente in favore del Sig. Rodney Strasser, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra la US Lecce Spa e l'appena citato calciatore del 19.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Andrea D'Amico ed il Sig. Luca Pasqualin, infatti, sono entrambi soci della P.D.P. Srl, Società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività;

6. - Sig. Mesbah Djamel Eddine, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la US Lecce Spa, la AC Milan Spa, la Parma FC Spa, la AS Livorno Calcio Srl e la UC Sampdoria Spa:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sig. Alessandro Lucci e Sig. Alessandro Lelli, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il Sig. Alessandro Lucci, di cui il Sig. Lelli era per giunta "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. Djamel Eddine Mesbah, prestava la propria attività di agente in favore della AC Milan Spa, nell'ambito della stipulazione del contratto tra gli appena citati Società ed atleta del 18.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall'8.4.2010 al

31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Lelli, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore la AC Milan Spa in data 18.1.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sig. Alessandro Lucci e Sig. Alessandro Lelli, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il Sig. Alessandro Lucci, di cui il Sig. Lelli era per giunta "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. Djamel Eddine Mesbah, prestava la propria attività di agente in favore della Parma FC Spa, nell'ambito della stipulazione del contratto tra gli appena citati Società ed atleta del 24.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Lelli, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore la Parma FC Spa in data 24.1.2013;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Lucci senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 29.1.2014 con la Società AS Livorno Calcio Spa;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Lucci, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della UC Sampdoria Spa, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale Società dell'1.8.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

7. - Sig. Caravello Danilo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del

regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Mirko Pigliacelli nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 12.7.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dall'1.7.2012 al 31.8.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 17.1.2014 tra la Parma FC Spa ed il Sig. Pigliacelli Mirko, calciatore dal quale aveva ricevuto mandato;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Mirko Pigliacelli nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la US Sassuolo Calcio Srl del 10.8.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 2.8.2012 al 31.8.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Pigliacelli Mirko in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Delfino Pescara 1936 Srl dell'1.7.2013;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Andrea Giallombardo in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Parma FC Spa del 30.7.2013;

8. - Sig. Pigliacelli Mirko, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la Parma FC Spa, la US Sassuolo Calcio Srl e la Delfino Pescara 1936 Srl:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e

9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della Parma FC Spa, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 12.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Danilo Caravello, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il la Parma FC Spa in data 17.1.2014;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della US Sassuolo Calcio Srl, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 10.8.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto dell'1.7.2013 con la Società Delfino Pescara 1936 Srl;

9. - Sig. Rispoli Vincenzo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Enow Solomon in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Parma FC Spa del 30.8.2012;

10. - Sig. Enow Solomon, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Parma FC Spa:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Vincenzo Rispoli senza conferire allo stesso formale

mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 30.8.2012 con la Società Parma FC Spa;

11. - Sig. Giallombardo Andrea, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Ascoli Calcio 1898 Spa:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 30.7.2013 con la Società Parma Calcio Spa;

12. - Sig. Bia Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Tiziano Scarfagna nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa dell'8.8.2013, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 5.8.2013 al 31.8.2013;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Tiziano Scarfagna in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Gavorrano Srl del 14.8.2013;

13. - Sig. Scarfagna Tiziano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la S.S. Lazio Spa e la Parma FC Spa:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giovanni Bia, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della Parma FC Spa, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale Società dell'8.8.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento

Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giovanni Bia senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 14.8.2013 con la Società Gavorrano Srl;

14. - Sig. Narcisi Valeriano, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 26.8.2013 tra il calciatore Sig. Vincenzo Richella e la Parma FC Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato;

15. - Società US Lecce Spa.

Le memorie difensive

Il Sig. Mirko Pigliacelli, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia:

- la violazione dell'art. 32 ter 4 c. in quanto il deferimento sarebbe stato notificato dalla Procura Federale oltre il termine previsto per esercitare l'azione disciplinare;
- la impossibilità di applicare ad un calciatore una norma e una sanzione di un regolamento destinato ed indirizzato agli agenti dei calciatori;
- l'applicabilità al caso di specie del c.d. "favor rei" attesa la attuale disciplina del regolamento agenti dei calciatori;
- che il Sig. Caravello ed il Sig. Pigliacelli si conoscono da lungo tempo e la eventuale prestazione dell'agente nei confronti del calciatore sarebbe stata resa "a titolo amicale";
- la nullità del mandato che il Sassuolo Calcio conferì all'agente Caravello in quanto "non vidimato dalla segreteria, pertanto non depositato";
- la inapplicabilità dell'art. 1 c. 1 bis del CGS in quanto la condotta del Pigliacelli non contrasterebbe con l'ordinamento sportivo.

Conclude chiedendo in via preliminare di dichiarare improcedibile, e pertanto estinto, il deferimento in quanto in contrasto con il termine previsto dall'art. 32 ter, 4 c. CGS; in via ulteriormente preliminare dichiarare inapplicabile il regolamento agenti in capo ad un calciatore; nel merito ed in via principale dichiarare il proscioglimento; in via subordinata l'applicazione della sanzione del minimo edittale.

Il Sig. Danilo Caravello, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia:

- la violazione dell'art. 32 ter 4 c. in quanto il deferimento sarebbe stato notificato dalla Procura Federale oltre il termine previsto per esercitare l'azione disciplinare;
 - l'applicabilità al caso di specie del c.d. "favor rei" attesa la attuale disciplina del regolamento agenti dei calciatori;
 - che il Sig. Caravello ed il Sig. Pigliacelli si conoscono da lungo tempo e la eventuale prestazione dell'agente nei confronti del calciatore sarebbe stata resa "a titolo amicale".
- Nessun mandato avrebbe legato i due soggetti ed il Caravello non ha ricevuto alcuna somma da parte del giocatore;

- in relazione al tesseramento del calciatore Giallombardo con il Parma FC Spa del 30/7/13, la assenza del mandato agente-calciatore e di alcuna prova di eventuale pagamento dalla Società al Sig. Caravello. Le dichiarazioni del Sig. Giallombardo confermano quanto enunciato dalla difesa dell'agente;

- la inapplicabilità dell'art. 1 c. 1 bis del CGS in quanto la condotta del Caravello non contrasterebbe con l'ordinamento sportivo.

Conclude chiedendo in via preliminare di dichiarare improcedibile, e pertanto estinto, il deferimento in quanto in contrasto con il termine previsto dall'art. 32 ter, 4 c. CGS; nel merito ed in via principale dichiarare il proscioglimento; in via subordinata l'applicazione della sanzione del minimo edittale.

Il Sig. Andrea Giallombardo, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia:

- la violazione dell'art. 32 ter 4 c. in quanto il deferimento sarebbe stato notificato dalla Procura Federale oltre il termine previsto per esercitare l'azione disciplinare;

- la impossibilità di applicare ad un calciatore una norma e una sanzione di un regolamento destinato ed indirizzato agli agenti dei calciatori;

- che il Sig. Caravello ed il Sig. Giallombardo si conoscono da lungo tempo ma che, comunque, il tesseramento tra il Giallombardo ed il Parma FC Spa non è stato "curato" dal Caravello atteso che Giallombardo non ha conferito alcuna somma all'agente;

- la inapplicabilità dell'art. 1 c. 1 bis del CGS in quanto la condotta del Giallombardo non contrasterebbe con l'ordinamento sportivo.

Conclude chiedendo in via preliminare di dichiarare improcedibile, e pertanto estinto, il deferimento in quanto in contrasto con il termine previsto dall'art. 32 ter, 4 c. CGS; in via ulteriormente preliminare dichiarare inapplicabile il regolamento agenti in capo ad un calciatore; nel merito ed in via principale dichiarare il proscioglimento; in via subordinata l'applicazione della sanzione del minimo edittale.

Il Sig. Antonio Nocerino, ha fatto pervenire una memoria difensiva al fine di comunicare l'intervenuto accordo con la Procura Federale per la applicazione di sanzione concordata e ridotta da sottoporre all'attenzione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare nella udienza del 28 settembre 2016.

Conclude chiedendo di dichiarare l'efficacia del suddetto accordo.

Il Sig. Pietro Leonardi, ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale contesta in toto gli addebiti formulati dalla Procura Federale ma allo scopo di evitare l'alea del giudizio dichiara di avere in corso trattative con la Procura Federale volte ad un accordo per la applicazione di sanzione concordata e ridotta da sottoporre all'attenzione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare nella udienza del 28 settembre 2016.

Conclude: "con ogni più ampia salvezza dei diritti di difesa" nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo con la Procura Federale.

La Società US Lecce Spa, ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale evidenzia:

- in via preliminare la intervenuta prescrizione dell'illecito contestato essendo i fatti alla base del deferimento circoscritti nell'ambito temporale della stagione sportiva 2011-2012 e

prevedendo l'art. 18, 4 c. del CGS che “i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In egual termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche”;

- che la fattispecie contestata è stata oggetto di una “sostanziale *abolitio criminis* e, pertanto, la deferita debba essere prosciolta”;

- che, a tutto voler concedere, “non sono rinvenibili elementi atti a comprovare la concreta sussistenza di un conflitto di interessi” in quanto lo scarno materiale probatorio non prova, oltre ogni ragionevole dubbio, la violazione degli addebiti contestati;

Conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito; in subordine di comminare la sanzione dell'ammonizione.

Il Sig. Renato Cipollini, ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale evidenzia:

- in via preliminare la intervenuta prescrizione dell'illecito contestato essendo i fatti alla base del deferimento circoscritti nell'ambito temporale della stagione sportiva 2011-2012 e prevedendo l'art. 18, 4 c. del CGS che “i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In egual termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche”;

- che la fattispecie contestata è stata oggetto di una “sostanziale *abolitio criminis* e, pertanto, il deferito debba essere prosciolto”;

- che, a tutto voler concedere, “non sono rinvenibili elementi atti a comprovare la concreta sussistenza di un conflitto di interessi” in quanto lo scarno materiale probatorio non prova, oltre ogni ragionevole dubbio, la violazione degli addebiti contestati;

Conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito; in subordine di comminare la sanzione dell'inibizione.

Il Sig. Giovanni Bia, ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale evidenzia:

- di aver ricevuto nel 2010 da parte del Sig. Scarfagna un mandato federale con “scadenza biennale” e di aver chiamato il Sig. Preiti “due mesi prima della fine del campionato 2012-2013” per segnalargli un “ragazzo interessante” ovvero il Sig. Tiziano Scarfagna, da tesserare a “parametro zero”;

- di aver ricevuto all'inizio di agosto 2013 dal Parma Spa il mandato per il tesseramento di Scarfagna;

- di non aver svolto nell'interesse di Scarfagna alcuna attività, né di aver resto nei confronti del giocatore alcun tipo di consulenza;

- di contestare le dichiarazioni rese da Francesco Fatiga e riportate nel sito internet “Lazionews.eu”;

- di aver curato esclusivamente gli interessi del Parma.

Conclude chiedendo il rigetto da tutti gli addebiti contestati ed il conseguente proscioglimento.

Il Sig. Bruno Carpeggiani, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia:

- in via del tutto pregiudiziale l'incompetenza funzionale del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare in quanto ogni decisione in relazione alla posizione del Sig. Bruno Carpeggiani sarebbe di competenza della Commissione Procuratori Sportivi FIGC;
 - sempre in via pregiudiziale, la inammissibilità/nullità/inesistenza dei fatti contestati, giacché non più previsti dalla vigente normativa federale;
 - la nullità e/o invalidità del deferimento per la violazione dei fondamentali diritti di difesa ex art. 111 della Costituzione, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del CGS CONI. Negli atti del deferimento mancherebbero i documenti relativi alla audizione del Dott. Bruno Carpeggiani.
 - la insussistenza del conflitto di interessi attese le dichiarazioni rese dal Sig. Corrado Di Taranto e Pietro Leonardi;
 - la insussistenza di conflitto di interesse a danno del Dott. Carpeggiani attesa l'assenza di pagamento dei compensi da parte della fallita Parma FC Spa.
- Conclude chiedendo in via pregiudiziale “di accertare la propria incompetenza funzionale in favore della commissione Procuratori Sportivi della FIGC”; in via ulteriormente pregiudiziale di rigettare il deferimento poiché fondato su disposizioni abrogate; sempre in via pregiudiziale, di dichiarare la nullità del presente deferimento per violazione dei principi del processo sportivo; nel merito dichiarare il proscioglimento; in subordine di determinare la sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti.

Il patteggiamento

In data odierna, prima dello svolgimento dell'udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i seguenti deferiti: Nocerino Antonio, Leonardi Pietro, Strasser Rodney, Cipollini Renato, Caravello Danilo, Pigliacelli Mirko, Rispoli Vincenzo, Bia Giovanni, Narcisi Valerino e la Società US Lecce Spa.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Nocerino Antonio, Leonardi Pietro, Strasser Rodney, Cipollini Renato, Caravello Danilo, Pigliacelli Mirko, Rispoli Vincenzo, Bia Giovanni, Narcisi Valerino e la Società US Lecce Spa, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS:

[“- pena base per il Sig. Nocerino Antonio, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00);

- pena base per il Sig. Pietro Leonardi, sanzione della inibizione per giorni 90 (novanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 60 (sessanta);

- pena base per il Sig. Strasser Rodney, sanzione della ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 12.000,00 (Euro dodicimila/00);

- pena base per il Sig. Renato Cipollini, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti);

- pena base per il Sig. Danilo Caravello, sanzione della inibizione di giorni 75 (settantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 50 (cinquanta);

- pena base per il Sig. Mirko Pigliacelli, sanzione della ammenda di € 10.500,00 (Euro diecimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 7.000,00 (Euro settemila/00);
- pena base per il Sig. Vincenzo Rispoli, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti);
- pena base per il Sig. Giovanni Bia, sanzione della inibizione per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta);
- pena base per il Sig. Narcisi Valeriano, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti);
- pena base per la Società US Lecce Spa, sanzione della ammenda di € 6.300,00 (Euro seimilatrecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

Alla udienza del 28 settembre 2016, è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale si è riportato agli argomenti esposti nell'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, le seguenti sanzioni da irrogare ai deferiti:

- Sig. Carpeggiani Bruno della sanzione della inibizione di mesi 2 (due);
- Sig. Mesbah Djamel Eddine della sanzione della ammenda di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00);
- Sig. Enow Solomon della sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);
- Sig. Giallombardo Andrea della sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);
- Sig. Scarfagna Tiziano della sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

È comparso per Carpeggiani, l'Avv. Luca Miranda, il quale si è riportato agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

È comparso per il Sig. Mesbah l'Avv. Annalisa Roseti, la quale, in via preliminare si è associata alla contestazione della intervenuta prescrizione del procedimento in quanto avviato oltre il termine previsto dall'art. 32 ter, comma 4 CGS; nel merito ha dichiarato che il suo assistito è stato vittima di un accordo tra i Signori Lucci e Lelli; ha evidenziato che la norma sul conflitto di interessi prevista dal Regolamento Agenti FIGC, può sanzionare solo gli agenti dei calciatori e non questi ultimi. Ha concluso in via preliminare per la prescrizione del deferimento, nel merito per il proscioglimento e in via subordinata per l'irrogazione di una sanzione minima.

Per il deferito Giallombardo, sono comparsi gli Avvocati Del Re e Casarola i quali si sono riportati agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Nessuno è comparso per i Signori Solomon e Scarfagna.

Motivi della decisione

Il deferimento è improcedibile.

L'art. 32 ter, comma 4 CGS prevede che *“qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato o all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale (...)”*.

Dalla documentazione in atti risulta che le comunicazioni di conclusione dell'indagine sono state notificate ai deferiti Solomon, Giallombardo, Scarfagna, Carpeggiani, Mesbah in un periodo di tempo compreso tra il 4 e il 9 maggio 2016 e che il deferimento è stato notificato nelle date comprese tra il 28 e il 29 luglio 2016 e pertanto successivamente al termine previsto dal citato art. 32 ter, comma 4 CGS.

Atteso che l'art. 38, comma 6 GSS espressamente dichiara che *“tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”*, si deve ritenere che la Procura Federale avrebbe dovuto esercitare l'azione disciplinare entro il termine previsto dal suddetto art. 32 ter comma 4 CGS.

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato peraltro confermato dal Collegio di Garanzia del CONI (Decisione n. 27 – 2016 – Prima Sezione), secondo cui *“Nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all’incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc...”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, il deferimento deve ritenersi improcedibile.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Nocerino Antonio, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00);
- per il Sig. Pietro Leonardi, sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta);
- per il Sig. Strasser Rodney, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00);
- per il Sig. Renato Cipollini, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti);
- per il Sig. Danilo Caravello, sanzione della inibizione di giorni 50 (cinquanta);
- per il Sig. Mirko Pigliacelli, sanzione della ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00);
- per il Sig. Vincenzo Rispoli, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti);
- per il Sig. Giovanni Bia, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta);
- per il Sig. Narcisi Valeriano, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti);
- per la Società US Lecce Spa, sanzione della ammenda di € 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00).

Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti di Carpeggiani Bruno, Mesbah Djamel Eddine, Enow Solomon, Giallombardo Andrea, Scarfagna Tiziano.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Cons. Roberto Proietti

“”

Pubblicato in Roma il 4 Ottobre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio